




**CASSA RURALE
ALTA VALSUGANA**
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

STATUTO COOPERAZIONE FUTURA



Approvato a unanimità dall'Assemblea Straordinaria di

Venerdì 4 aprile 2025

INDICE

PARTE I

Identità e principi

Titolo I	
Disposizioni generali.....	2
Titolo II	
Soci.....	7

PARTE II

Partecipazione democratica

Titolo III	
L'Assemblea dei Soci.....	8
Titolo IV	
Organi dell'Associazione.....	12

PARTE III

Risorse e disposizioni finali

Titolo V	
Patrimonio e gestione economica.....	22
Titolo VI	
Disposizioni finali.....	24

PARTE I

IDENTITÀ E PRINCIPI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione e sede

È costituita, ai sensi degli articoli 2, 18 e 45 della Costituzione Italiana, nonché degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata:

“Cooperazione Futura”, di seguito denominata “Associazione”.

L'Associazione è un'organizzazione senza scopo di lucro, ispirata ai principi della mutualità, della solidarietà e della cooperazione, in conformità a quanto sancito dalla Carta dell'Identità Cooperativa dell'Alleanza Cooperativa Internazionale (ACI), dalla Carta dei Valori del Credito Cooperativo Italiano, dalla Carta dei Valori della Cooperazione Trentina e dallo Statuto della Cassa Rurale Alta Valsugana.

Essa opera nel rispetto delle norme del Codice Civile in materia di associazioni (artt. 36-42 c.c.) e delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia di cooperazione e associazionismo.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pergine Valsugana, piazza Gavazzi 5, presso la Cassa Rurale Alta Valsugana. Potrà istituire ulteriori sedi operative, distaccamenti o sezioni territoriali, in Italia e all'estero, su deliberazione del Consiglio Direttivo. La variazione della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma dovrà essere comunicata ai soci e riportata nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 2

Durata

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anticipato deliberato secondo quanto previsto dal presente Statuto.

La scelta della durata illimitata risponde alla volontà dei soci fondatori di costruire una realtà permanente nel tempo, capace di promuovere e sostenere i valori e i principi cooperativi anche attraverso le generazioni future.

Tale previsione si fonda sulla natura dell'Associazione quale soggetto orientato al perseguimento di finalità di interesse collettivo e di promozione sociale, culturale e formativa dei giovani soci della cooperazione bancaria. La continuità dell'azione associativa costituisce condizione essenziale per il consolidamento di una cultura cooperativa e per la realizzazione di obiettivi a medio-lungo termine in ambito educativo, partecipativo e di responsabilità sociale.

La durata illimitata implica che l'Associazione potrà operare senza vincoli temporali predeterminati, purché sussistano la volontà degli associati e le condizioni giuridiche e operative necessarie per l'esercizio delle sue attività. Il venir meno di tali condizioni potrà eventualmente comportare lo scioglimento dell'Associazione secondo quanto stabilito dall'articolo dedicato.

Articolo 3

Finalità e principi ispiratori

L'Associazione si ispira ai valori fondamentali del movimento cooperativo, come definiti dalla Carta dell'Identità Cooperativa, approvata dal XXXI Congresso dell'Alleanza Cooperativa Internazionale (ACI) a Manchester nel 1995, dalla Carta dei Valori del Credito Cooperativo Italiano, adottata nel 1999 da Federcasse, dalla Carta dei Valori della Cooperazione Trentina, approvata dall'Assemblea della Federazione Trentina della Cooperazione l'8 giugno 2007, e dallo Statuto della Cassa Rurale Alta Valsugana.

L'Associazione riconosce il valore costituzionale della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, come sancito dall'articolo 46 della Costituzione Italiana, e trae ispirazione dai principi sanciti dallo Statuto di Autonomia della Provincia di Trento (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), che riconosce e tutela il ruolo del movimento cooperativo come strumento di promozione economica, sociale e culturale del territorio trentino.

In particolare, l'Associazione si riconosce nei seguenti principi:

- **Mutualità e Solidarietà** – Promuovere la partecipazione attiva dei giovani soci alla vita della cooperativa di credito, favorendo un modello economico e sociale basato sulla condivisione delle opportunità.
- **Democrazia e Partecipazione** – Garantire che ogni socio abbia pari diritti e opportunità di contribuire alla crescita dell'Associazione e della BCC, secondo il principio “una testa, un voto”.
- **Educazione, Formazione e Informazione** – Sostenere l'educazione finanziaria e cooperativa per favorire una cittadinanza attiva e consapevole.

- Sostenibilità e Responsabilità Sociale – Operare nel rispetto dei principi di equità, giustizia sociale e tutela ambientale, contribuendo allo sviluppo della comunità.
- Intergenerazionalità e Innovazione – Favorire il dialogo tra generazioni e valorizzare nuove idee e tecnologie per innovare il modello cooperativo.
- Legame con il Territorio e Cooperazione tra le Comunità – Rafforzare il dialogo con realtà associative, economiche e istituzionali locali.

Articolo 4

Legame con la Cassa Rurale Alta Valsugana e la relativa Fondazione

L'Associazione Cooperazione Futura intrattiene rapporti stabili e collaborativi con la Cassa Rurale Alta Valsugana e con la relativa Fondazione, enti di riferimento per la base sociale giovanile da cui l'Associazione trae ispirazione, sostegno e finalità partecipativa.

La relazione tra l'Associazione, la Cassa Rurale e la sua Fondazione si basa su principi di autonomia, rispetto reciproco e condivisione dei valori della cooperazione mutualistica. Essa si esplica attraverso il dialogo costante, la progettazione congiunta di iniziative, il sostegno tecnico-logistico alle attività e il coinvolgimento nelle dinamiche di partecipazione sociale e culturale promosse dai suddetti enti.

Il Consiglio Direttivo cura i rapporti istituzionali con la Cassa Rurale e la sua Fondazione, rappresentando l'Associazione nei confronti dei rispettivi organi, partecipando agli incontri di coordinamento e promuovendo forme di collaborazione utili a valorizzare il ruolo dei giovani soci e il contributo dell'associazione alla comunità.

L'Associazione può stipulare accordi, convenzioni o protocolli di intesa con la Cassa Rurale e con la sua Fondazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo, finalizzati a sostenere le attività associative, promuovere la partecipazione giovanile, supportare iniziative sociali e culturali, e rafforzare il legame tra la cooperativa bancaria, la sua fondazione e la propria base sociale.

La Cassa Rurale e/o la sua Fondazione possono designare referenti istituzionali per facilitare la comunicazione e il raccordo operativo con l'Associazione, ferma restando l'autonomia gestionale e decisionale degli organi associativi.

L'Associazione si impegna a mantenere un comportamento ispirato a correttezza, trasparenza e spirito costruttivo nei confronti della Cassa Rurale, della sua Fondazione e degli altri soggetti del sistema cooperativo con cui collabora, contribuendo a valorizzarne l'identità, le finalità sociali e il radicamento nel territorio.

Articolo 5

Attività

L'Associazione svolge attività coerenti con le proprie finalità statutarie, ispirandosi ai principi della cooperazione, della mutualità, della partecipazione giovanile e dello sviluppo territoriale.

In particolare, essa si propone di:

- promuovere tra i giovani e le giovani la conoscenza del movimento cooperativo locale, nazionale e internazionale, al fine di contribuire alla loro formazione civile e culturale;
- favorire lo scambio e il dialogo intergenerazionale, per sostenere la partecipazione e il protagonismo attivo dei giovani soci all'interno della vita sociale della Cassa Rurale e del tessuto cooperativo locale;
- incentivare la partecipazione attiva dei giovani soci alla vita della Banca di Credito Cooperativo, creando un luogo di confronto e crescita comune;
- promuovere la cultura cooperativa e mutualistica, diffondendo i valori del credito cooperativo e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità;
- organizzare attività di educazione finanziaria e cooperativa, attraverso seminari, incontri, workshop e progetti formativi;
- stimolare il protagonismo giovanile nel contesto economico e sociale locale, mediante iniziative che favoriscano lo sviluppo sostenibile, l'innovazione e l'imprenditorialità;
- realizzare eventi culturali, ricreativi e di networking, per creare una rete tra giovani soci e professionisti del settore cooperativo;
- sostenere e collaborare con altre associazioni, cooperative e realtà del terzo settore, in un'ottica di cooperazione e sviluppo territoriale;
- interagire con gli organi della Cassa Rurale Alta Valsugana, avanzando proposte e idee per migliorare la relazione tra banca e giovani soci, in un'ottica di innovazione e sostenibilità;
- favorire l'inclusione e la partecipazione attiva di tutti i giovani soci, senza discriminazioni di genere, origine, orientamento o condizione economica;
- organizzare seminari, conferenze, incontri e convegni su tematiche culturali, sociali e solidaristiche;
- promuovere corsi e moduli formativi su temi di interesse culturale, economico e sociale, generando opportunità di valore personale e collettivo;
- organizzare eventi culturali, artistici, sportivi e ricreativi aperti alla comunità;
- delegare rappresentanze dell'Associazione in enti, società o associazioni che operano a livello locale, nazionale e internazionale, al fine di creare relazioni funzionali alle proprie finalità;
- fare rete con realtà giovanili, anche non cooperative, operanti a livello provinciale, nazionale e internazionale;

- redigere e pubblicare materiali cartacei, informatici e audiovisivi, con finalità di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento degli associati;
- svolgere ogni altra attività che, sebbene non espressamente menzionata, risulti funzionale al perseguimento dello scopo sociale, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Associazione.

Articolo 6

Reti di appartenenza e relazioni istituzionali

L'Associazione aderisce alla Rete Nazionale dei Giovani Soci e Socie del Credito Cooperativo, riconoscendone i principi e partecipando attivamente alle sue iniziative, momenti di confronto e progettualità comuni.

Essa riconosce inoltre il proprio legame con il tessuto cooperativo trentino e collabora attivamente con la Federazione Trentina della Cooperazione, nel rispetto delle sue linee guida e strategie promozionali rivolte alla partecipazione giovanile.

In tale ambito, l'Associazione può partecipare a reti, tavoli, iniziative e rappresentanze, anche attraverso la collaborazione con l'Associazione Giovani Cooperatori Trentini o con altri organismi giovanili riconosciuti dalla Federazione stessa, contribuendo alla crescita del movimento cooperativo locale e allo sviluppo delle competenze civiche, cooperative e sociali delle nuove generazioni.

Articolo 7

Gemellaggi e relazioni interassociative

L'Associazione promuove e favorisce la creazione di gemellaggi, partenariati e collaborazioni stabili con altri gruppi di giovani soci e socie del Credito Cooperativo, sia a livello nazionale che internazionale.

Tali relazioni si estendono anche a forme di aggregazione giovanile riconducibili al movimento cooperativo in senso ampio, inclusi gruppi e associazioni promosse da enti mutualistici o organismi giovanili attivi nell'ambito della cooperazione.

I gemellaggi e le collaborazioni possono comprendere:

- lo scambio di buone pratiche, esperienze formative e culturali;
- la partecipazione congiunta a progetti, eventi e attività promosse in ambito cooperativo;
- visite reciproche e percorsi condivisi di cittadinanza attiva, educazione finanziaria, sviluppo sostenibile e imprenditorialità giovanile.

Il Consiglio Direttivo, su propria iniziativa o su proposta degli associati, valuta e approva tali relazioni, curandone la stipula, la gestione e l'attuazione in coerenza con i principi ispiratori e gli scopi istituzionali dell'Associazione.

TITOLO II

SOCI

Articolo 8

I soci: requisiti, ammissione e categorie

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche di età compresa tra i 18 e i 35 anni, in possesso della qualifica di socio della Cassa Rurale Alta Valsugana, che condividano i valori e gli scopi dell'Associazione e intendano contribuire attivamente alla realizzazione delle sue finalità.

L'adesione è a tempo indeterminato, salvo recesso o esclusione, e non può essere temporanea. Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, che delibera entro 30 giorni. In caso di rigetto motivato, l'interessato può presentare ricorso all'Assemblea.

I soci si distinguono in:

- Soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- Soci ordinari: coloro che aderiscono successivamente, condividendo scopi e finalità.

Articolo 9

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri. In particolare:

Diritti:

- Partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- Essere eletti negli organi associativi;
- Proporre iniziative coerenti con le finalità dell'Associazione;
- Essere informati sulle attività e consultare i libri sociali secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- Accedere a tutte le attività e ai servizi dell'Associazione.

Doveri:

- Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi sociali;
- Partecipare attivamente alla vita associativa;
- Promuovere il buon nome dell'Associazione e dei suoi valori.

Articolo 10

Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio si perde per:

- Recesso volontario, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Esclusione per comportamenti contrari ai valori dell'Associazione, lesivi per la sua immagine, patrimonio o funzionamento;
- Perdita dei requisiti previsti dallo Statuto (es. superamento limiti d'età).

L'esclusione deve essere motivata e comunicata per iscritto entro 30 giorni. Contro tale decisione, l'interessato può ricorrere all'Assemblea, che delibera in via definitiva.

Il socio decaduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote versate né ad alcuna quota del patrimonio.

PARTE II

PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

Titolo III

L'Assemblea dei Soci

Articolo 11

L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti i soci e le socie regolarmente iscritti. Si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria e delibera nel rispetto delle finalità associative e dello Statuto.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può partecipare personalmente all'Assemblea o farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta e firmata, contenente l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni associato può ricevere al massimo una delega. Non sono ammesse deleghe ai membri degli organi sociali dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può inoltre essere convocata:

- su richiesta motivata di almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un quinto (1/5) degli associati.

In tali casi, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro trenta (30) giorni dalla ricezione della richiesta. Qualora non vi provveda, la convocazione avviene a cura dell'organo di controllo, se nominato, o del Vicepresidente, o, in subordine, del consigliere più anziano di età, entro trenta (30) giorni dalla scadenza del primo termine.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati almeno quindici (15) giorni prima della riunione, mediante lettera, e-mail o altro strumento telematico. L'avviso deve contenere: luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione, e l'ordine del giorno. L'eventuale seconda convocazione deve avvenire almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima.

Ai fini della massima partecipazione e al fine di favorire la regolare costituzione dell'Assemblea, la convocazione potrà prevedere sin da subito una seconda convocazione, fissata in data e ora successive rispetto alla prima.

In tal caso, salvo diversa indicazione, l'Assemblea si intende regolarmente indetta in seconda convocazione qualora non venga raggiunto il quorum previsto per la prima.

La convocazione, con l'indicazione di entrambe le date, sarà comunicata mediante invio individuale (posta, e-mail o altro strumento telematico) e mediante affissione pubblica presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può svolgersi anche in videoconferenza o in modalità mista, purché tutti i partecipanti siano identificabili, possano seguire e partecipare alla discussione e votare in tempo reale. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante. In caso di collegamento interrotto, il Presidente o chi ne fa le veci può dichiarare la sospensione della seduta, e le deliberazioni adottate sino a quel momento restano valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un associato nominato dall'Assemblea. Le discussioni e le deliberazioni sono sintetizzate in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 12

Costituzione e compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza, personale o per delega, della metà più uno degli associati;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea è elettiva ogni tre anni, salvo decadenza anticipata del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti, salvo diversa disposizione statutaria.

Compiti dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività;
- approvare l'eventuale bilancio sociale;
- determinare il numero, eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;

- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione;
- approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo, compreso il regolamento assembleare;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità;
- deliberare su ogni altra questione posta all'ordine del giorno.

Compiti dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare su trasformazione o scioglimento dell'Associazione.

Per modifiche statutarie o trasformazioni, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto, e delibera con la maggioranza dei presenti;
- in seconda convocazione con la presenza di almeno un decimo più uno (1/10 +1) degli associati, e delibera con la maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, in qualsiasi convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto.

Articolo 13

Regole di voto

Ogni associato ha diritto ad un solo voto. L'esercizio del diritto di voto spetta dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati.

Le votazioni avvengono di norma con voto palese. Per l'elezione degli organi sociali, o quando si tratti di votazioni riguardanti persone, si può procedere con scrutinio segreto su richiesta di almeno un decimo (1/10) dei presenti.

È ammesso il voto per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia garantita l'identificazione del votante. Le modalità operative saranno definite in un apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione Cooperazione Futura:

1. Il Consiglio Direttivo;
2. Il Presidente;
3. Il Vicepresidente;
4. Il Tesoriere;
5. Il Segretario;
6. Le Commissioni tematiche (ove istituite);
7. I Delegati alla Consulta Nazionale dei Giovani Soci e Socie del Credito Cooperativo e ai Coordinamenti territoriali;
8. Il Collegio dei Probiviri (ove istituito);
9. Il Collegio dei Revisori dei Conti (ove istituito).

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e rappresenta la totalità dei soci. Tutti gli altri organi operano in attuazione delle direttive dell'Assemblea, secondo le competenze previste dal presente Statuto.

Gli organi elettivi hanno durata triennale, salvo quanto previsto per le eventuali elezioni suppletive in caso di vacanze nel Consiglio Direttivo.

Le modalità di funzionamento e le attribuzioni di ciascun organo sono disciplinate nei successivi articoli del presente Statuto e, ove necessario, da appositi regolamenti interni approvati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e ne cura la gestione ordinaria e straordinaria. È composto da un minimo di cinque (5) e un massimo di quindici (15) componenti eletti dall'Assemblea dei Soci tra i soci in regola con quanto previsto dal presente Statuto.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età fra i nuovi

eletti. In tale occasione, il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

Articolo 16

Ineleggibilità, decadenza e cessazione dalla carica di consigliere

Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice Civile, ovvero l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi sia stato condannato a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

La carica di consigliere si perde nei seguenti casi:

- assenza ingiustificata a tre (3) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo nel corso del mandato;
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- perdita della qualità di associato, a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'articolo relativo alla perdita della qualifica di socio del presente Statuto.

Articolo 17

Decadenza del Consiglio Direttivo e rielezione

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri in carica, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto.

In tale ipotesi, il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età tra quelli rimasti in carica, è tenuto a convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta (30) giorni dalla data della formale cessazione, al fine di procedere a una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, il Consiglio uscente rimane in carica esclusivamente per l'ordinaria amministrazione.

Articolo 18

Elezioni suppletive

In caso di cessazione anticipata di uno o più consiglieri, senza che venga meno la maggioranza, il Consiglio Direttivo può deliberare l'indizione di elezioni suppletive, da sottoporre all'approvazione della prima Assemblea utile.

Gli eletti in sede di elezioni suppletive restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo in corso.

In caso di vacanza temporanea o di impossibilità momentanea di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può adottare soluzioni organizzative interne, purché sia garantita la continuità delle attività e la legittimità delle deliberazioni. È comunque obbligatorio mantenere il numero minimo di componenti previsto dallo Statuto.

Articolo 19

Convocazione, funzionamento e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei consiglieri.

In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro venti (20) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo, se nominato, o dal Vicepresidente, o, in subordine, dal consigliere più anziano di età, e la riunione dovrà tenersi entro dieci (10) giorni dalla scadenza del termine precedente.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri almeno quattro (4) giorni prima della riunione, mediante lettera, e-mail o altro strumento telematico. L'avviso deve indicare la data, l'orario, il luogo e l'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini, le adunanze sono comunque valide se partecipano tutti i consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in modalità telematica o mista, purché siano garantiti il dialogo simultaneo, la possibilità di intervento e di voto da parte di tutti i partecipanti, secondo quanto già previsto per l'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, presiede la riunione un altro consigliere designato tra i presenti.

Le riunioni sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono valide se approvate a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni si effettuano con voto palese.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante nominato tra i presenti. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato presso la sede dell'Associazione.

Articolo 20

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- Curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci;
- Curare i rapporti con la Cassa Rurale di riferimento e con la relativa Fondazione, promuovendo iniziative congiunte e garantendo continuità e collaborazione istituzionale;
- Deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e stabilirne l'ordine del giorno;
- Redigere il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Predisporre il programma annuale e, se previsto, quello pluriennale delle attività;
- Nominare, nella prima seduta successiva all'elezione, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario dell'Associazione, nonché i Delegati alla Consulta Nazionale dei Giovani Soci e Socie del Credito Cooperativo e ai Coordinamenti territoriali;
- Provvedere, in caso di vacanza di uno dei suddetti ruoli, alla relativa sostituzione con nuova nomina tra i consiglieri in carica;
- Deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi Soci;
- Adottare provvedimenti di esclusione dei Soci, secondo le norme statutarie;
- Redigere ed eventualmente approvare regolamenti interni, da sottoporre all'Assemblea;
- Ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- Istituire, se necessario, commissioni tematiche, sezioni o sedi secondarie;
- Curare la tenuta dei libri sociali;
- Amministrare il patrimonio e le risorse economiche;
- Deliberare su ogni materia ad esso attribuita dallo Statuto o dai regolamenti interni;
- Adottare ogni provvedimento utile alla realizzazione delle finalità associative e al buon funzionamento dell'Associazione.

Articolo 21

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai Soci, a terzi ed in giudizio.

Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva al suo insediamento, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione. In particolare:

- firma gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione, sia nei confronti dei Soci che verso terzi;
- cura l'attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- adotta, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, che devono essere sottoposti a ratifica da parte del Consiglio Direttivo entro quindici (15) giorni;
- intrattiene i rapporti con gli organi della Cassa Rurale di riferimento e della relativa Fondazione;
- mantiene le relazioni con la Rete Nazionale dei Giovani Soci e con ogni altra realtà, movimento o rete connessa al mondo cooperativo;
- cura i rapporti con le politiche giovanili e con altri attori giovanili del territorio, favorendo la partecipazione e il dialogo con enti pubblici, privati e del terzo settore.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Qualora anche il Vicepresidente sia assente o impossibilitato a esercitare le funzioni, il Consiglio Direttivo provvede a conferire espressa delega ad altro consigliere.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le medesime modalità previste per la sua elezione.

La carica si perde, inoltre, in caso di dimissioni, da presentarsi mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Articolo 22

Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti nella prima seduta utile successiva alla nomina del Consiglio stesso.

Egli coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza, impedimento temporaneo o su delega esplicita. In tali circostanze, esercita tutti i poteri del Presidente e ne assume le funzioni con pienezza di responsabilità.

Il Vicepresidente può inoltre ricevere deleghe specifiche per progetti, ambiti tematici o aree territoriali, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 23

Il Segretario

Il Segretario, è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri o, eccezionalmente, tra persone esterne particolarmente qualificate. Il suo ruolo è di supporto organizzativo, amministrativo e comunicativo all'attività degli organi sociali.

Il Segretario:

- Redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- Gestisce l'archivio documentale e la corrispondenza dell'Associazione;
- Cura la convocazione degli organi sociali su indicazione del Presidente;
- Supporta la comunicazione interna ed esterna;
- Coordina gli aspetti organizzativi delle attività associative.

Il Segretario può ricevere incarichi specifici dal Consiglio Direttivo ed è tenuto a garantire trasparenza, tempestività e precisione nello svolgimento delle proprie mansioni.

Articolo 24

Il Responsabile Media e Comunicazione

Il Responsabile Media e Comunicazione è uno dei componenti del Consiglio Direttivo, al cui interno viene nominato. Ricopre un incarico specifico e strategico per la promozione, la visibilità e la diffusione delle attività dell'Associazione, contribuendo in maniera significativa alla costruzione dell'identità pubblica e al rafforzamento della partecipazione associativa. Ricopre un ruolo strategico per la promozione, la visibilità e la diffusione delle attività dell'Associazione, contribuendo in maniera significativa alla costruzione dell'identità pubblica e al rafforzamento della partecipazione associativa. Attraverso la comunicazione, l'Associazione si propone di mantenere un dialogo costante e trasparente con i soci, la comunità e i soggetti istituzionali e cooperativi con cui collabora.

Il Responsabile Media e Comunicazione ha il compito di:

- definire e attuare le strategie comunicative dell'Associazione, in coerenza con i valori del movimento cooperativo;
- presidiare i canali informativi interni ed esterni dell'Associazione, inclusi quelli digitali e social;
- promuovere la partecipazione attiva dei soci e delle socie attraverso una comunicazione trasparente, inclusiva e coinvolgente;
- supportare il Presidente e il Consiglio Direttivo nella gestione delle relazioni pubbliche e istituzionali;
- coordinare la produzione di contenuti informativi e promozionali, anche in collaborazione con altri organi o commissioni tematiche dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può autorizzare il Responsabile Media e Comunicazione ad avvalersi della collaborazione di altri associati o professionisti esterni per la realizzazione delle attività di competenza, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti interni.

Articolo 25

Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della gestione economica e finanziaria dell'Associazione. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e resta in carica per la durata del Consiglio stesso, salvo revoca.

Il Tesoriere ha il compito di:

- Curare la tenuta della contabilità;
- Gestire la cassa e i rapporti bancari, con firma congiunta con il Presidente ove necessario;
- Predisporre i bilanci consuntivi e preventivi in collaborazione con il Consiglio Direttivo;
- Riferire periodicamente al Consiglio sulla situazione finanziaria dell'Associazione;
- Verificare che le spese siano coerenti con le finalità e le disponibilità dell'Associazione.

Il Tesoriere può avvalersi del supporto del Segretario o di personale incaricato per l'espletamento delle proprie funzioni, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 26

Delegati alla Consulta Nazionale dei Giovani Soci e Socie del Credito Cooperativo e ai Coordinamenti territoriali

L'Associazione Cooperazione Futura riconosce il valore della rete nazionale e territoriale del movimento giovanile del Credito Cooperativo e partecipa, per quanto

di competenza, alle attività promosse dalla Consulta Nazionale dei Giovani Soci e Socie del Credito Cooperativo e dai suoi eventuali distaccamenti territoriali o coordinamenti provinciali.

Il Consiglio Direttivo designa al proprio interno uno o più delegati incaricati di rappresentare formalmente l'Associazione presso la Consulta Nazionale e presso gli organismi territoriali del movimento giovanile cooperativo. Tali delegati agiscono in coerenza con le linee guida approvate dagli organi dell'Associazione e si impegnano a:

- Partecipare attivamente alle riunioni, agli eventi e ai lavori promossi dagli organismi di coordinamento giovanile del Credito Cooperativo;
- Mantenere un collegamento costante con il Consiglio Direttivo dell'Associazione, riferendo periodicamente sull'andamento delle attività nazionali e territoriali;
- Promuovere la diffusione delle iniziative e dei progetti della Consulta tra i soci dell'Associazione;
- Favorire lo scambio di buone pratiche, il confronto tra esperienze associative e la partecipazione a progettualità comuni a livello interassociativo.

I delegati restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo che li ha nominati e possono essere riconfermati. Il Consiglio Direttivo può revocarne il mandato per giustificati motivi, tra cui la reiterata assenza agli incontri, il venir meno dei requisiti o l'incompatibilità con le funzioni associative.

Articolo 27

Commissioni tematiche

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire, con propria deliberazione, Commissioni tematiche permanenti o temporanee, finalizzate all'approfondimento di specifiche materie, all'organizzazione di attività e progetti, o alla gestione di ambiti strategici dell'Associazione.

Le Commissioni operano con funzione istruttoria e consultiva nei confronti del Consiglio Direttivo e non possiedono potere deliberativo, salvo diversa disposizione dello stesso Consiglio nei limiti delle sue competenze.

Ogni Commissione è coordinata da un membro del Consiglio Direttivo, che ne garantisce il raccordo con gli organi dell'Associazione. La composizione delle Commissioni può includere, oltre ai membri del Consiglio Direttivo, anche soci dell'Associazione o, in casi specifici, persone esterne con competenze rilevanti rispetto ai temi trattati, purché approvate dal Consiglio Direttivo.

Il funzionamento, le modalità di nomina e i compiti delle Commissioni tematiche possono essere regolati da un apposito regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo.

Le Commissioni tematiche rappresentano uno strumento di partecipazione, condivisione e valorizzazione delle competenze, utile a favorire il coinvolgimento attivo dei soci nella vita associativa e a garantire una maggiore efficacia delle attività promosse dall'Associazione.

Articolo 28

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri può essere istituito, su deliberazione dell'Assemblea dei Soci, nei casi in cui se ne ravvisi la necessità, al fine di garantire una gestione imparziale di eventuali controversie interne all'Associazione.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soci dell'Associazione in possesso di adeguate competenze e di comprovata imparzialità. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri:

- Esamina e si pronuncia, su richiesta motivata di un socio o di un organo associativo, su controversie interne, anche in via conciliativa;
- Interviene in caso di contestazioni tra i soci, tra i soci e l'Associazione, o tra gli organi associativi, sempre che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria;
- Può proporre raccomandazioni o soluzioni di conciliazione non vincolanti, oppure, nei casi previsti da regolamento, adottare decisioni vincolanti per le parti.

Le modalità di funzionamento del Collegio possono essere disciplinate da apposito regolamento interno. In mancanza di regolamento, il Collegio opera secondo principi di imparzialità, contraddittorio, tempestività e riservatezza.

Articolo 29

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere nominato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci, qualora si ritenga utile rafforzare il controllo interno sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra persone con adeguate competenze in materia contabile, amministrativa o gestionale, anche esterne all'Associazione, purché non sussistano situazioni di conflitto d'interesse.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- Vigila sull'andamento economico e finanziario dell'Associazione e sulla conformità della gestione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- Verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili;
- Redige apposita relazione al bilancio consuntivo annuale, ove istituito;
- Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il funzionamento del Collegio può essere regolato da apposito regolamento interno, approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

PARTE III

RISORSE E DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO V

Patrimonio e gestione economica

Articolo 30

Entrate e patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni, mobili e immobili, e dalle risorse economiche che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, ivi comprese donazioni, lasciti, oblazioni, liberalità o contributi da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, finalizzati al sostegno delle sue attività istituzionali.

Costituiscono inoltre entrate dell'Associazione:

- i contributi e i finanziamenti ricevuti dalla Cassa Rurale Alta Valsugana, quale soggetto di riferimento dell'Associazione;
- i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali e accessorie previste dallo Statuto;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità associative.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per il perseguimento degli scopi statutari e per il funzionamento della stessa, secondo criteri di gestione economica trasparente e coerente con i principi ispiratori dell'Associazione.

Articolo 31

Gestione economica e bilancio

La gestione economica dell'Associazione è ispirata a criteri di trasparenza, efficacia, responsabilità e prudenza.

Il bilancio consuntivo è redatto annualmente dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria entro il termine previsto dal presente Statuto. Esso documenta in modo chiaro, veritiero e completo le entrate e le uscite dell'esercizio finanziario precedente, con particolare attenzione all'utilizzo delle risorse rispetto agli scopi istituzionali.

Unitamente al bilancio consuntivo, può essere predisposto un bilancio preventivo, che definisce le previsioni di spesa e di entrata per l'anno successivo, e, ove previsto, un bilancio sociale.

Non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, salvo diversa disposizione di legge.

Il presente articolo è da intendersi coordinato con quanto previsto all'articolo 26 del presente Statuto in materia di entrate e patrimonio.

Articolo 32

Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e, contestualmente, del bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Il bilancio consuntivo deve rappresentare con chiarezza la situazione economico-patrimoniale dell'Associazione e deve essere redatto secondo principi di trasparenza, correttezza e veridicità.

L'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea deve avvenire entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 33

Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche associative ricoperte negli organi statutari sono assunte a titolo gratuito. È ammesso, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese documentate sostenute dai componenti degli organi associativi o da altri incaricati per conto dell'Associazione, esclusivamente in funzione dell'esercizio delle loro mansioni istituzionali.

Non è ammesso alcun compenso, sotto qualsiasi forma, per l'attività prestata in favore dell'Associazione, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di lavoro occasionale o autonomo per collaborazioni esterne, autorizzate dal Consiglio Direttivo e coerenti con le finalità dell'Associazione.

Articolo 34

Libri sociali

L'Associazione tiene aggiornati i seguenti libri:

- Il libro dei soci;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Il libro cassa o registro contabile;
- Ogni altro libro ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo per una corretta gestione e trasparenza dell'attività associativa.

Tutti i soci hanno diritto di consultare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che può stabilire le modalità, i tempi e gli orari di accesso, in modo da garantire l'efficienza organizzativa e la tutela dei dati sensibili.

Titolo VI

Disposizioni finali

Articolo 35

Modifiche dello Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto (1/5) degli associati aventi diritto di voto.

Le modifiche sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, convocata secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Per l'approvazione delle modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza dei presenti;
- in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo più uno (1/3 +1) degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti.

Articolo 36

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e stabilisce le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o, in mancanza, a fini di utilità sociale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 37

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle normative vigenti in materia di associazioni non riconosciute.

Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea costituente e potrà essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria con le modalità previste.